

Giurisprudenza Tributaria in materia di Trust Liquidatori, Trust di Garanzia, Trust e Procedure concorsuali.

[Comm. Trib. Prov. Ravenna 30/11/2012 n. 143/01/12](#)

Un trasferimento di beni al trustee di un **trust di garanzia** non è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ma all'imposta di registro in misura fissa.

[Comm. Trib. Prov. Macerata 26.09.12 n. 207/02/12](#)

Richiamando il precedente della CTR Roma, sez. Latina, 29 settembre 2011, afferma che il trasferimento di beni al trustee di un **trust di garanzia** non è soggetto né all'imposta sulle successioni e donazioni né all'imposta di registro in misura proporzionale. Il trust aveva la finalità di garantire una linea di credito bancaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

[Comm. Trib. Prov. Parma 06/06/2012 n. 89/04/12](#)

Il Trust è **soggetto passivo d'imposta ICI**, quando la destinazione dell'immobile ad abitazione del disponente, soggetto interdetto, non risulti dall'atto istitutivo né costituisca specifica obbligazione del trustee.

[Comm. Trib. Prov. Pesaro 25.01.12 n. 9/04/12](#)

Nega il **sequestro conservativo** richiesto dalla Agenzia delle Entrate a carico di un contribuente che aveva offerto di segregare beni immobili per garantire la pretesa erariale.

[Comm. Trib. Reg. Milano 26.10.11 n. 148/08/11](#)

Da disposto che, per un debito fiscale del disponente, non si possa **iscrivere ipoteca** sui beni da quest'ultimo vincolati in un trust.

[Comm. Trib. Reg. Genova 17/11/2011 n. 137/11](#)

La costituzione di una rendita a favore dei beneficiari configura reddito imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito e non alla imposta di successione e donazione.

[Comm. Trib. Reg. Genova 20/11/2011 nn. 110 - 111- 11](#)

La costituzione di una rendita a favore dei beneficiari configura reddito imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito e non alla imposta di successione e donazione.

[Comm. Trib. Prov. Lodi 04/04/2011 n. 60](#)

Se il trust ha **finalità liquidatorie**, il beneficiario ha solo un'aspettativa giuridica e, quindi, un diritto sottoposto a condizione sospensiva e le imposte si applicano in misura fissa.

[Comm. Trib. Reg. Bologna 04.02.11 n. 16](#)

Dichiara che il trasferimento di beni al trustee di un **trust di garanzia** non è da considerare quale costituzione di vincolo di destinazione ed è soggetto a imposta di registro in misura fissa.

[Comm. Trib. Prov. Forlì 06.12.10 n. 196](#)

Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto l'ufficio ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in relazione ad un avviso di liquidazione erroneamente notificato al disponente anziché al trust quale soggetto passivo d'imposta in quanto unico e immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa. (Trattavasi di un trust di garanzia)

[Comm. Trib. Reg. Milano 26.10.10 n. 96](#)

Conferma la sentenza di primo grado affermando che, nel trust, è sempre presente soltanto l'effetto segregativo e traslativo; mentre la costituzione di un vincolo di destinazione non è necessaria e manca l'animus donandi e l'arricchimento del trustee e dei beneficiari. (Trust liquidatorio)

[Comm. Trib. Reg. Milano 26.10.10 n. 88](#)

Nei trust liquidatori la creazione di un vincolo di destinazione è soltanto eventuale e pertanto, non ravvisando tale vincolo nel caso di specie, afferma che non deve essere applicata l'aliquota prevista per successioni, donazioni e costituzione di vincoli.

[Comm. Trib. Reg. Venezia - Mestre 21.09.10 76](#)

Essendo la proprietà del trustee limitata nel tempo e condizionata al raggiungimento dello scopo del trust, gli atti di trasferimento vanno tassati in misura fissa. (Trust liquidatorio)

[Comm. Trib. Prov. Pesaro 09.08.2010 n. 287](#)

Stabilisce che ad un trust autodichiarato, istituito **nell'ambito di una procedura concorsuale** volto a soddisfare la par condicio creditorum, in cui è ravvisabile solo un effetto segregativo, non si devono applicare le imposte previste per le liberalità.

[Comm. Trib. Prov. Milano 13/05/2010 n. 113](#)

L'imposta sulle donazioni e successioni, dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione, deve essere corrisposta anche in caso di **trust liquidatorio** nella misura dell'8%.

[Comm. Trib. Prov. Bologna 30.10.09 n. 120](#)

Dichiara assoggettato a tassa fissa il trasferimento di beni mobili al trustee di un **trust con finalità di garanzia**.

[Comm. Trib. Prov. Treviso 30.04.09 n. 481 e n. 471](#)

Dichiara che l'effetto traslativo rilevante per l'imposizione indiretta in un **trust di garanzia** non è quello del trasferimento dei beni al trustee, ma quello della conclusione della vicenda e secondo l'esito conseguito.

[Comm. Trib. Prov. Lodi 11 e 12.01.09 n. 12](#)

Esclude che i trust diano sempre luogo a vincoli di destinazione e dichiara che un **trust con finalità liquidatorie** non è soggetto all'imposta sulle successioni.